



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

La valutazione del rischio chimico in ambiente di lavoro (D.Lgs 81/2008) e la gestione dello scenario espositivo

Maurizio Colombo

Federchimica

28 marzo 2017

La presentazione riguarda la gestione delle Schede di sicurezza Estese (eSDS) all'interno della catena di approvvigionamento, in particolare, nei rapporti tra il fornitore del prodotto chimico e l'utilizzatore (DU) e sulle conseguenze per quanto riguarda la valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, evidenziando alcune difficoltà operative nella lettura degli Scenari Espositivi (ES) allegati alla SDS.

Aggiornamento della valutazione del rischio chimico (DLgs.81/2008)

La valutazione del rischio chimico (VdR) è strettamente correlata alle informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze chimiche e in particolare alla pericolosità e alle modalità di utilizzo nel luogo di lavoro, di cui un elemento importante da tenere conto è la scheda di sicurezza e anche la sua versione estesa (eSDS).

Cosa cambia con una e-SDS per la mia VdR?

Riguardo alla necessità di aggiornamento, in generale la VdR è da ritenersi ancora valida nei casi ad esempio in cui non ci siano variazioni della classificazione di pericolo delle sostanze o in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro.

La **necessità di aggiornamento** della VdR può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro ad esempio di:

- **nuovi pericoli** (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);
- **scenari di esposizione previsti nella eSDS che indichino modalità significativamente diverse da quelle presenti e operative sul sito** e tali da rendere, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.

Il DU, che riceve un ES, incontra alcune difficoltà relativamente a:

- Comprensione: mancanza delle competenze per analizzare e comprendere le informazioni utili e mancanza di conoscenza del linguaggio tecnico;
- Diversa logica di valutazione con cui è stato redatto lo ES rispetto a quella applicata nella valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/2008;
- Complessità, voluminosità, struttura non standardizzata degli ES;
- Potenziale disallineamento tra ES, per la stessa sostanza, ricevuti da fornitori differenti;
- Aggiornamenti successivi della SDS e dei relativi ES che comportano la necessità di una nuova completa valutazione;
- Tempi (es: valutazione dell'ES, negoziazione con il Fornitore per eventuali modifiche, attuazione delle misure richieste o stesura di un proprio Rapporto di Sicurezza Chimica-CSR);
- Mancanza di definizione certa delle modalità di compilazione di ES di miscele;
- Roadmap e carenza di alcuni strumenti operativi (es: CSR DU);
- Revisione continua delle linee guida ECHA.

- ✓ Nel D.Lgs. 81/2008 i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) possono essere utilizzati solo come ultima ratio dopo che ogni altra misura è stata implementata per ridurre il rischio (sostituzione/riduzione/Dispositivi di protezione collettiva);
- ✓ Nello scenario i DPI contribuiscono alla riduzione del livello di esposizione stimato al pari delle altre misure. Non esiste una gerarchia tra le misure;
- ✓ Lo scenario considera il DPI solo in relazione alla specifica sostanza. Non tiene conto della contemporanea presenza di altri rischi (per es. meccanici);

Il fatto che lo scenario contempli il DPI non obbliga il Datore di Lavoro (DL) ad usarlo, adottando misure alternative.

L'uso del DPI indicato nello scenario non può quindi essere ragionevolmente inteso come obbligatorio.

Principali criticità applicative: LEV

- ✓ Negli scenari costruiti con ECETOC-TRA l'unica Misura di Gestione del Rischio (RMM) “tecnica” per il controllo delle esposizioni è costituita dalla ventilazione (LEV), compreso l'ambiente chiuso/aperto;
- ✓ Ma nella realtà degli impianti sono presenti altre RMM “tecniche” che non sono considerate da ECETOC-TRA (che è un modello di Tier-1, dunque conservativo e semplificato).

Ai fini della verifica di conformità di uno scenario possiamo considerare la possibilità di fare riferimento al fatto che attuiamo una serie di “altre” RMM, che non sono quantitativamente misurabili e comparabili rispetto al modello ECETOC-TRA.

Possiamo però sostenere sul piano qualitativo che l'insieme delle misure che attuiamo assicurano il controllo del rischio; se la sostanza in questione è anche oggetto di monitoraggi ambientali e/o dosimetrici i risultati delle misurazioni possono essere portati a sostegno della conformità, come previsto dai documenti ECHA .



Principali criticità applicative: OELs vs DNEL

- ✓ Nella Sez. 8 della SDS sono riportati, quando disponibili, i Valori Limite di Esposizione Professionale (OEL) o gli analoghi Threshold Limit Values.
- ✓ Nella stessa Sezione sono riportati, se disponibili, anche i valori DNEL (Derived Non Effect Level) o DMEL (Derived Minimum Effect Level)

IOEL (OEL)	DNEL
OEL presi in considerazione per la Valutazione del Rischio Chimico (Art. 223, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Utilizzati dal fornitore di una sostanza per la costruzione degli ES.
Individuati dalle Autorità EU e recepiti da ogni Stato Membro, dopo un preciso iter di approvazione e con il coinvolgimento di differenti stakeholders.	Derivati dal Fornitore per la registrazione REACH e la relativa realizzazione di un CSR.
Obbligatori in ogni Stato Membro.	Contenuti nel Dossier di registrazione e riportati nella SDS.

- ✓ Mantenere distinti i due parametri;
- ✓ Rispettare sempre il valore limite di esposizione professionale e le Misure di Gestione del Rischio (RMM)/Condizioni Operative (OC) dello ES;
- ✓ Laddove vi è di riferimento solo il DNEL, verificare l'ottemperanza allo scenario e alle rispettive misure di gestione del rischio (RMM) (non al valore numerico!).

Principali criticità applicative: aggiornamento R12



- ✓ Modificati i descrittori d'uso rispetto alla precedente versione
- ✓ Disallineamento tra vecchie registrazioni e nuove
- ✓ Difficoltà nel reperire la vecchia versione eliminata dal sito dell'ECHA

Principali criticità applicative: aggiornamento Linea guida R12

Un caso esemplificativo:

- ✓ La Nuova R.12 ha modificato in alcuni casi la descrizione dei codici PROC con l'obiettivo di renderla più chiara
- ✓ In alcuni casi cambia in modo significativo la descrizione del PROC
- ✓ Migliore suddivisione per fase del ciclo di vita

codice	2010	2015
PROC1	Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile	Produzione chimica o raffinazione in un processo chiuso senza probabilità di esposizione <u>o processo con equivalenti condizioni di contenimento</u>
PROC28 NUOVO!	—	<u>Manutenzione (pulizia e riparazione) di macchinari</u> (se non già compreso in altri scenari contributivi CS)

Un caso esemplificativo:

- ✓ Gli Utilizzatori che intendono avvalersi dello scaling, secondo l'ultima versione della linea guida dell'ECHA "Orientamenti per gli utilizzatori a valle – Ottobre 2014", devono dimostrare che le proprie OC/RMM garantiscano un Rapporto di Caratterizzazione del Rischio del DU inferiore rispetto a quello riportato dal fornitore ($RCR_{DU} \leq RCR_{ES}$).
- ✓ In alcuni casi, i Registranti, sulla base delle precedenti versioni delle Linea Guida ECHA, non si sono posti il problema nel riportare, nello ES, condizioni che comportavano valori di RCR molto bassi in quanto consapevoli che il loro DU avrebbe potuto dimostrare la conformità del proprio uso per mezzo dello scaling con un valore obiettivo di $RCR_{DU} < 1$.
- ✓ Ad oggi, a causa della presenza di valori di RCR molto bassi risulta spesso molto difficoltoso per l'utilizzatore attuare misure tali da dimostrare un $RCR_{DU} \leq RCR_{ES}$.

- ✓ La valutazione fatta nello scenario si riferisce ad una situazione generica e standard ed a una singola sostanza per volta;
- ✓ Non può realisticamente considerare tutte le specificità del DU;
- ✓ La conformità allo ES non esime quindi dalla valutazione dei rischi ex D.Lgs 81;
- ✓ Non sempre dalla valutazione dello ES derivano nuovi adempimenti sul Documento di Valutazione del Rischio;
- ✓ Le Direttive Agenti Chimici e Cancerogeni sono normative della "Politica sociale" (art. 153 del Trattato dell'Unione, ex.137) mentre il Regolamento REACH è una normativa inerente la "Libera circolazione/funzionamento del mercato interno" (art. 114 del Trattato dell'Unione, ex. 95).

Grazie per l'attenzione